

COMUNE DI MELE
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 9.8.2002 – in vigore dal 24.9.2002.
Modifica e integrazione "Titolo XVII° BIS – Norme transitorie" con Deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 22.11.2004.

INDICE REGOLAMENTO CIMITERO

TITOLO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI.

Art.1 – Denuncia dei casi di morte ……. Pag.6
Art.2 – Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici …….. Pag.6
Art.3 – Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria ……. Pag.6
Art.4 – Rinvenimento di resti mortali …… Pag.6
Art.5 – Visita del medico necroscopico ……. Pag.7
Art.6 – Casi di morte per malattia infettiva …… Pag.7
Art.7 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura ……. Pag.7
Art.8 – Nati morti e prodotti abortivi ……. Pag.7
Art.9 – Riscontro diagnostico …… Pag.8

TITOLO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10 – Periodo di osservazione normale ……. Pag.9
Art.11 – Periodo di osservazione cautelativo …… Pag.9
Art.12 – Riduzione del periodo di osservazione …… Pag.9
Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione …….. Pag.9
Art.14 – Depositi di osservazione …….. Pag.9
Art.15 – Caratteristiche dei carri per il trasporto …….. Pag.10
Art.16 – Trasporti con termini ridotti …… Pag.10
Art.17 – Morti per infortuni o incidenti …… Pag.10
Art.18 – Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive …… Pag.10
Art.19 – Trasporti con mezzi speciali …… Pag.11

TITOLO III
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.20 – Deposizione del cadavere nel feretro …… Pag.12
Art.21 – Caratteristiche della cassa …… Pag.12

TITOLO IV
TRASPORTO DEI FERETRI

Art.22 – Trasporto delle salme …….. Pag.13
Art.23 – Orari dei trasporti funebri …… Pag.13
Art.24 – Trasporto di salme in altri Comune ……. Pag.13
Art.25 – Modalità per il trasporto fuori dal Comune ……. Pag.13
Art.26 – Autorizzazione per il trasporto fuori Comune ……. Pag.14

TITOLO V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art.27 – Autorizzazione per la sepoltura ……. Pag.15
Art.28 – Custodia dei documenti ……. Pag.15
Art.29 – Ricevimento di salme e resti mortali ……. Pag.15
Art.30 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali …… Pag.15

TITOLO VI
INUMAZIONI

Art.31 – Sepolture …… Pag.16
Art.32 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni …… Pag.16
Art.33 – Forma e classe dei campi …….. Pag.16
Art.34 – Cippi indicativi ……. Pag.16
Art.35 – Scavo della fossa …….. Pag.17
Art.36 – Dimensione e disposizione delle fosse per adulti ……. Pag.17
Art.37 – Sepolture per i bambini di età inferiore ai dieci anni …… Pag.17
Art.38 – Revoca e decadenza della sepoltura ……. Pag.17
Art.39 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione …… Pag.17
Art.40 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione …….. Pag.18
Art.41 – Ornamento con fiori e piante …… Pag.18
Art.42 – Scadenze della concessione – Recupero materiali …… Pag.18

TITOLO VII
TUMULAZIONI

Art.43 – Sepolture a tumulazione …… Pag.19
Art.44 – Tipi e durata delle concessioni ……. Pag.19
Art.45 – Atto di concessione …….. Pag.19
Art.46 – Pagamento della concessione – Cauzione …… Pag.19
Art.47 – Doveri dei concessionari …….. Pag.20
Art.48 – Divieto di cessione tumulazioni – Decadenza delle concessioni Pag.20
Art.49 – Risoluzione delle concessioni …… Pag.20
Art.50 – Decorrenza della concessione – Rinnovi ……... Pag.21
Art.51 – Scadenza della concessione ……... Pag.21
Art.52 – Revoca delle concessioni ……. Pag.22
Art.53 – Onoranza cittadini meritevoli …… Pag.22
Art.54 – Concessioni gratuite ……. Pag.22

TITOLO VIII
CAPPELLE ED EDICOLE

Art.55 – Concessione dell'area …… Pag.23
Art.56 -. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori ……. Pag.23
Art.57 – Modalità per la presentazione dei progetti ……. Pag.23

Art.58 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori …… Pag.24
Art.59 – Diritti di sepolcro …… Pag.24
Art.60 – Ossari, cinerari, loculi …… Pag.24
Art.61 – Mancata utilizzazione dell'area ……. Pag.24
Art.62 – Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale ……. Pag.25
Art.63 – Salme o resti provenienti da altri Comuni ……. Pag.25
Art.64 – Manutenzione delle opere ……. Pag.25

TITOLO IX
TOMBE INDIVIDUALI

Art.65 – Norme per la concessione ……. Pag.26
Art.66 – Sovrapposizione di salme ……. Pag.26
Art.67 – Termini per la costruzione del monumento ……. Pag.26
Art.68 – Manutenzione – Revoca – Decadenza …… Pag.27

TITOLO X
LOCULI

Art.69 – Norme per la concessione – Durata della concessione ……. Pag.28
Art.70 – Lastre di chiusura ed ornamenti …… Pag.28
Art.71 – Caratteristiche dei feretri …….. Pag.29

TITOLO XI
OSSARI E CINERARI

Art.72 – Ossario comune ……. Pag.30
Art.73 – Nicchie ossario …….. Pag.30
Art.74 – Cinerario comune e cellette cinerarie …… Pag.30

TITOLO XII
CREMAZIONE

Art.75 – Trasporto salma per la cremazione ……. Pag.31
Art.76 – Urna cineraria ……. Pag.31
Art.77 – Trasporto delle urne con le ceneri …….. Pag.31
Art.78 – Autorizzazione alla cremazione ……. Pag.31
Art.79 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri ……. Pag.32

TITOLO XIII
AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Art.80 – Autopsie …… Pag.33
Art.81 – Imbalsamazioni Pag.33
Art.82 – Imbalsamazioni di cadaveri portatori di radioattività …… Pag.33

TITOLO XIV
ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

Art.83 – Esumazioni …… Pag.34
Art.84 – Esumazioni straordinarie …….. Pag.34
Art.85 – Salme esumate d'ordine dall'Autorità giudiziaria …… Pag.34
Art.86 – Divieto di apportare riduzioni a salma ……. Pag.34
Art.87 – Trasferimento di feretri in altra sede ……. Pag.35
Art.88 – Raccolta di ossa ……. Pag.35
Art.89 – Personale che deve presenziare alle opereazioni …….. Pag.35
Art.90 – Compensi per esumazioni ed estumulazioni ……. Pag.35

TITOLO XV
SERVIZI CIMITERIALI

Art.91 – Manutenzione e vigilanza ……. Pag.36
Art.92 – Organizzazione del servizio cimiteriale …… Pag.36
Art.93 – Custode del cimitero ……. Pag.36
Art.94 – Compiti del custode …….. Pag.36
Art.95 – Tenuta dei documenti obbligatori ……. Pag.36
Art.96 – Obblighi del custode seppellitore ……. Pag.37

TITOLO XVI
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art.97 – Orario di apertura del cimitero …….. Pag.38
Art.98 – Divieto d'ingresso ……. Pag.38
Art.99 – Prescrizioni particolari …….. Pag.38
Art.100 – Norme per i visitatori …….. Pag.38

TITOLO XVII
CONTRAVVENZIONI

Art.101 – Contravvenzioni …….. Pag.39

TITOLO XVII BIS
NORME TRANSITORIE

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.102 – Regolamento speciale di polizia mortuaria ……. Pag.40
Art.103 – Entrata in vigore del Regolamento ……. Pag.40

Allegato Tabella A) ……. Pag.41

TITOLO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.1
Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art.2
Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art.103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n°1265 e del primo comma dell'art.1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R.10 settembre 1990, n°285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello contenente tutte le indicazioni previste dall'art.140 del R.D. 9/07/1939, n°1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art.3
Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.4
Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.5
Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art.6
Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art.7
Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale della Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.8
Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art.9
Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n°83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10
Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n° 644 e successive modificazioni.

Art.11
Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art.12
Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione , o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.13
Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art.14
Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

è ubicato presso l'obitorio a disposizione del Comune di Genova.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del medico incaricato dall'U.S.L. n° 3 "Genovese".

Art.15
Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto su strada dei cadaveri, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, che deve controllarne , almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.16
Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni dell'art.10 e seguenti, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.17
Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico verranno trasportati all'obitorio a disposizione del Comune di Genova previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al medico incaricato dall'U.S.L. n.3 "Genovese" la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.18
Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l’Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.19
Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, presso l’obitorio del Comune di Genova, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.

TITOLO III
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.20
Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art.21
Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV
TRASPORTO DEI FERETRI

Art.22
Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a pagamento, a carico della famiglia del defunto;
- a carico del Comune in caso di comprovata indigenza della famiglia, previo accertamento da parte della Giunta Comunale.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art.23
Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art.24
Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt.25-27-28-30-31 D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.25
Modalità per il trasporto fuori dal Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art.26
Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art.27
Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.28
Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento , il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.29
Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) le salme delle persone nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, morte fuori dal Comune;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento 10 settembre 1990, n.285, nati da genitori residenti al momento della nascita;
e) le salme dei figli e dei genitori di persone che abbiano già avuto sepoltura nel Cimitero;
f) le salme dei coniugi qualora uno di questi abbia diritto alla sepoltura nel cimitero del Comune;
g) le salme delle persone non contemplate nei precedenti casi, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
h) i resti mortali delle persone sopraelencate;
i) le ceneri delle persone sopraelencate;

Art.30
Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI
INUMAZIONI

Art.31
Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n° 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77 del citato regolamento n° 285/90.

Art.32
Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n°285/90.

Art.33
Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, riga per riga, procedendo con soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti entrando nel cimitero sono indicati come segue:

1 a destra;
2 a sinistra;
3 a destra, sopra il 1°;
4 a sinistra, sopra il 2°;

Art.34
Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progresssivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art.35
Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.36
Dimensione e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciate lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art.37
Sepolture per i bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2 nella parte più profonda, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Entrando, dando le spalle all'ingresso, all'estrema sinistra e all'estrema destra dei quattro campi destinati agli adulti, si trovano i campi per l'inumazione destinati ai bambini di età inferiore ai dieci anni, indicati, rispettivamente, con i numeri 2 e 1.

Nella realizzazione dei prossimi loculi sarà previsto un lotto di n.5 loculi delle dimensioni previste per i bambini di età inferiore ai dieci anni.

Art.38
Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.39
Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n° 285 e dell'art.21 del presente regolamento.

Art.40
Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento , pietra, granito o marmo.

Le tombe nei campi comuni non possono essere ricoperte da lastre di pietra, cemento, acciottolato o qualsiasi altro materiale idoneo a rendere la superficie impermeabile all'aria e all'acqua.

E' vietato l'uso di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art.41
Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art.42
Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente e segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII
TUMULAZIONI

Art.43
Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa come da **tabella A)** allegata al presente regolamento.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art.44
Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia), aree per tombe individuali in muratura.

La durata della concessione è fissata in anni novantanove. Può essere rinnovata due volte per la durata di anni cinquanta ciascuna.

b) colombari o loculi individuali.

La durata della concessione è fissata in anni trenta, rinnovabile per dieci, venti o trent'anni fino ad un massimo di anni trenta; dietro pagamento dell'ammontare rispettivamente di 1/4, 1/2 e 3/4 dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali.

La durata della concessione è fissata in anni trenta dalla data della stipulazione rinnovabile di trent'anni in trent'anni, previo pagamento dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.

La durata della concessione è fissata in anni trenta dalla data della stipulazione rinnovabile di trent'anni in trent'anni, previo pagamento dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art.45
Atto di concessione

Le concessioni di sepoltura, di cui all'articolo precedente, possono essere accordate per le persone menzionate all'art.29 del presente regolamento.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art.46
Pagamento della concessione – Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Nel caso di concessione di area è facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti, che possono essere aggiornate periodicamente.

Art.47
Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di ogni genere, nicchie e loculi sono a carico dei concessionari.

Art.48
Divieto di cessione tumulazioni - Decadenza delle concessioni

Non è ammessa la cessione di cappelle, tombe, sacelli, loculi ed ossari ed aree date in concessione, tra privati.

La violazione di detta norma comporta automaticamente la decadenza della concessione.

A seguito dell'accertamento di atti speculativi o tentativi di speculazione da parte dei concessionari di loculi, cappelle, sacelli, tombe, ossari e cellette cinerarie, le relative concessioni saranno revocate previa deliberazione del Consiglio Comunale, senza diritto ad alcun rimborso così pure in caso di irregolarità nel deposito delle salme e dei resti mortali sistemati senza il prescritto atto di concessione.

Le cappelle, tombe, loculi, sacelli, ossari e cellette cinerarie resi liberi saranno esibiti dal Comune in concessione al pubblico, previa esecuzione di eventuali lavori di ripristino, pulizia e disinfezione, a proprio carico, secondo la tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

Art.49
Risoluzione delle concessioni

La concessione decadrà nei seguenti casi:

- quando la salma o i resti della medesima siano traslati nel cimitero di un altro Comune;
- quando la salma o i resti della medesima siano traslati in altro loculo, ossario, sacello o tomba di famiglia dello stesso cimitero;

I loculi, gli ossari, i sacelli o tombe di famiglia resi liberi saranno retrocessi al Comune che corrisponderà un rimborso calcolato sulla base del periodo non utilizzato.

Il rimborso da corrispondere per ogni mese di non utilizzo è pari a:
1/360 DI 1/6 DEL VALORE ATTUALE DELLA CONCESSIONE.

ESEMPIO:
valore attuale della concessione = € 1.549,37. 1/6 = € 258,23.
€ 258,23 : 360 = € 0,27 rimborso ipotizzato per **1** mese di non utilizzo.

Il rimborso verrà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel quale verrà anche indicato il motivo della risoluzione del diritto di concessione.

Le cappelle, tombe, loculi, sacelli ed ossari retrocessi al Comune previa esecuzione di eventuali lavori di ripristino, pulizia e disinfezione, a proprio carico, saranno esibiti nuovamente al pubblico secondo la tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

Per le concessioni perpetue, trascorsi cinquant'anni, ed in caso di retrocessione al Comune, si stabilisce un rimborso pari alle spese di estumulazione.

Art.50
Decorrenza della concessione – Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura secondo il disposto dell'art.44 del presente Regolamento.

E' previsto il rinnovo anticipato delle concessioni per dieci, venti e trenta anni; l'importo da pagare, al momento del rinnovo, è dato dal valore del costo delle concessioni stabilito dalla Giunta Comunale, rapportato al periodo di rinnovo di cui al precedente art.44 lett.b).

Art.51
Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funebri o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art.52
Revoca delle concessioni

La revoca delle concessioni di tombe e cappelle private esistenti può avvenire per esigenze di pubblico interesse con deliberazione della Giunta Comunale.

In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nell'ambito del cimitero, un'altra area o un'altra tomba equivalente alla primitiva ed eseguirà a sue spese il trasporto delle salme e dei resti dalla vecchia alla nuova sepoltura.

Per motivi di interesse pubblico e per la realizzazione di opere di carattere generale, il Comune potrà procedere all'esumazione di sepoltura, dandone se possibile, preavviso ai familiari e, in caso contrario, dando comunicazione al pubblico della rimozione stessa mediante l'affissione all'albo pretorio del relativo provvedimento nonchè mediante la diffusione della notizia con i mezzi ritenuti più idonei.

In tal caso l'Amministrazione comunale provvederà alla concessione gratuita di altra sepoltura dello stesso tipo e durata con tutte le opere di ripristino e trasporto a suo carico.

Art.53
Onoranze cittadini meritevoli

La Giunta Comunale potrà deliberare affinchè vengano effettuati a spese del Comune servizi funebri speciali per onorare la memoria di persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

Potranno inoltre essere assegnati due loculi (marito e moglie) ai cittadini che per nascita o per avere lungamente risieduto nel Comune abbiano meritato la considerazione e la riconoscenza pubblica eccellendo nel campo delle arti e delle scienze e rendendo eminenti servizi al paese.

Art.54
Concessioni gratuite

Il Consiglio Comunale potrà far apporre nel cimitero, a spese del Comune, lapidi commemorative di cittadini riconosciuti meritevoli di tomba gratuita ai quali, per circostanze particolari, questa non potè essere assegnata.

L'assegnazione dei loculi gratuiti e la posizione delle lapidi dovranno essere deliberate prima che sia trascorso un anno dalla morte dei cittadini che si vogliono onorare. La deliberazione per l'assegnazione della sepoltura gratuita dovrà essere presa a scheda segreta ed ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi del numero dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale.

TITOLO VIII

CAPPELLE ED EDICOLE

Art.55
Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite su area individuata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

La concessione dell'area può essere rilasciata ai soli nati e residenti.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

Art.56
Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione del Sindaco.

Art.57
Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle dovranno essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art.58
Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art.59
Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Art.60
Ossari, cinerari, loculi

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art.64 del presente regolamento.

Art.61
Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art.56, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art.46, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art.62
Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art.46 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art.63
Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art.59.

Art.64
Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX
TOMBE INDIVIDUALI

Art.65
Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni novantanove.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art.55 e seguenti.

Art.66
Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art.76 del Regolamento di Polizia Mortuaria, 10 settembre 1990, n°285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- fratelli e sorelle consaguinee;
- coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art.67
Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art.68
Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell’area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 61 e 64.

TITOLO X
LOCULI

Art.69
Norme per la concessione - Durata della concessione

I loculi vengono concessi seguendo l'ordine stabilito dalla data di presentazione delle domande risultanti a protocollo.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

I richiedenti potranno avere in concessione, sino al loro esaurimento, i loculi disponibili in un determinato blocco o lotto. In caso non vi siano più loculi a disposizione, il Comune concederà il deposito provvisorio. Al momento della disponibilità dei nuovi loculi, se i richiedenti, previo preavviso, non si saranno presentati per la stipula del contratto, si procederà all'inumazione d'ufficio della salma nei campi comuni.

I loculi singoli, per la tumulazione di salme, vengono dati in concessione, per gli aventi diritti di cui al precedente articolo 29, per un periodo di anni trenta calcolabile dalla data della concessione.

La concessione del loculo singolo non può in alcun modo essere data a favore di un vivente.

I loculi adiacenti o soprastanti tra di loro potranno essere dati in concessione a viventi soltanto se destinati ad accogliere le salme dei coniugi, al momento del decesso di uno dei due e solo nel caso in cui il coniuge vivente o superstite abbia superato il 70° anno di età.

I loculi doppi sono equiparati ai loculi adiacenti o soprastanti.

La concessione trentennale di loculi adiacenti o soprastanti decorre dalla seconda tumulazione, con la maggiorazione del 40% del costo dei due loculi da pagarsi alla sottoscrizione del contratto.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 86 del D.P.R. 285/90, in caso di mancato rinnovo, il loculo o i loculi rientreranno in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' tuttavia facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art.70
Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei loculi sono predisposte e fornite dal concessionario previa prescrizione dell'Amministrazione. Tali prescrizioni non possono, in alcun modo, essere modificate o discostarsi dal criterio di uniformità assunto dall'Amministrazione. Alle lastre dei loculi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonchè portafiori e lampade votive, purchè non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto o in porcellana.

Art.71
Caratteristiche dei feretri

Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa, una di lamina di zinco o di piombo e l’altra, esterna, di legno (vedi art.30 D.P.R. 10/09/1990, n°285).

TITOLO XI
OSSARI E CINERARI

Art.72
Ossario comune

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotteranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.73
Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni trenta (vedi articolo 44 del presente Regolamento).

Art.74
Cinerario comune e cellette cinerarie

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il cimitero comunale in zona adiacente all'ossario comune.

A richiesta, le ceneri provenienti dalla cremazione della salma, possono essere raccolte in apposite celle che vengono concesse ai richiedenti per un periodo di anni trenta (vedi articolo 44 del presente Regolamento).

TITOLO XII
CREMAZIONE

Art.75
Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.26.

Art.76
Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art.77
Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il traporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclei radioattivi.

Art.78
Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di diposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con

firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art.79
Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere accolte anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XIII
AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Art.80
Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n°1265, e successive modifiche.

Art.81
Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.82
Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185, in quanto applicabili.

TITOLO XIV
ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art.83
Esumazioni

Le esumazioni son ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico, possibilmente nelle prime ore del mattino, seguendo esclusivamente l'ordine progressivo di inumazione.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art.84
Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.85
Salme esumate d'ordine dall'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.86
Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di villipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.87
Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, tramite rifasciatura in zinco, nel rispetto del presente regolamento.

Art.88
Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse, abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette - ossario di cui all'art.73.

Art.89
Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.90
Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa **tabella A)** allegata al presente regolamento.

TITOLO XV
SERVIZI CIMITERIALI

Art.91
Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.92
Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
- per la parte amministrativa l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Ragioneria;
- per la parte sanitaria il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria competente;
- per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico.

Art.93
Custode del cimitero

Il custode del cimitero è inserito nell'area tecnico manutentiva della pianta organica del personale, si attiene alle disposizioni dell'Ufficio Anagrafe per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del coordinatore per quanto riguarda le norme igienico - sanitarie.

Art.94
Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonchè dal presente Regolamento comunale.

Art.95
Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art.7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art.96
Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

a) vigilare affinchè sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni nè alla proprietà comunale, nè a quella privata;
b) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
d) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero, compreso il taglio dell'erba;
e) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art.97
Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

- dalle ore 8.00 alle ore 17.00 durante il periodo soggetto ora solare
- dalle ore 8.00 alle ore 19.00 durante il periodo soggetto ora legale

Art.98
Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

– ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
– a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.99
Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art.100
Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
b) asportare materiali od oggetti ornamental, fiori, arbusti, corone;
c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII
CONTRAVVENZIONI

Art.101
Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.102
Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni.

Art.103
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Tabella A)
Allegata al Regolamento Cimiteriale approvato con D.C.C. 20 del 9.8.2002

TARIFFE CIMITERIALI

CAPPELLA MORTUARIA

OSSARI TRENTENNALI

(Costo in €uro comprensivo di marmo)

PIANO	COSTO OSSARIO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
1°	660,03	18,08	21,17	129,11	828,39
2°	727,17	18,08	23,24	129,11	897,60
3°	767,97	18,08	24,27	129,11	939,43
4°	727,17	18,08	23,24	129,11	897,60
5°	660,03	18,08	21,17	129,11	828,39
6°	569,65	18,08	19,11	129,11	735,95

LOCULI TRENTENNALI DOPPI

(Costo in €uro comprensivo di marmo)

PIANO	COSTO LOCULO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
1°	5.586,51	89,86	87,80	129,11	5.893,28
2°	6.362,75	89,86	94,00	129,11	6.675,72
3°	7.034,14	89,86	99,16	129,11	7.362,60
4°	6306,46	89,86	93,48	129,11	6.618,91
5°	5.725,44	89,86	88,83	129,11	6.033,24
6°	5.222,41	89,86	84,70	129,11	5.526,08

LOCULI TRENTENNALI DI PUNTA XVI° LOTTO

(Solo tre piani – tariffa unica)

COSTO UNITARIO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
2.590,55	55,78	51,13	129,11	2.826,57

LOTTI VARI

OSSARI TRENTENNALI

PIANO	COSTO OSSARIO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
1°	415,75	18,08	15,49	129,11	578,43
2°	472,56	18,08	16,53	129,11	636,28
3°	502,00	18,08	17,56	129,11	665,72
4°	472,56	18,08	16,53	129,11	636,28
5°	415,75	18,08	15,49	129,11	578,43
6°	348,09	18,08	13,43	129,11	508,71
7°	303,16	18,08	12,39	129,11	462,74
8°	251,00	18,08	11,36	129,11	409,55
9°	235,50	18,08	10,85	129,11	393,54
10°	217,43	18,08	10,33	129,11	374,95
11°	210,20	18,08	10,33	129,11	367,72
12°	202,45	18,08	9,81	129,11	359,45

LOCULI TRENTENNALI DI PUNTA

PIANO	COSTO LOCULO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
1°	2.035,36	55,78	43,90	129,11	2.264,15
2°	2.335,42	55,78	47,51	129,11	2.567,82
3°	2.590,55	55,78	51,13	129,11	2.826,57
4°	2.313,21	55,78	47,51	129,11	2.545,61
5°	2.088,55	55,78	44,42	129,11	2.317,86
6°	1.897,46	55,78	41,83	129,11	2.124,18

LOCULI TRENTENNALI DI FASCIA

PIANO	COSTO LOCULO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
1°	2.140,71	89,86	44,93	129,11	2.404,61
2°	2.452,14	89,86	49,06	129,11	2.720,17
3°	2.722,24	89,86	52,68	129,11	2.993,89
4°	2.429,93	89,86	49,06	129,11	2.697,96
5°	2.192,88	89,86	45,96	129,11	2.457,81
6°	1.990,42	89,86	43,38	129,11	2.252,77

*** PER OSSARI E LOCULI IN GALLERIA MAGGIORAZIONE DEL 30%**

LOCULI CINERARI

COSTO UNITARIO	CHIUSURA	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
170,43	18,08	9,30	129,11	326,92
SOVRAPPOSIZIONE 102,26		7,23	129,11	238,60

SOVRAPPOSIZIONE RESTI MORTALI

COSTO	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
180,24	8,78	129,11	318,13

CONCESSIONE CINQUANTENNALE TERRENO

COSTO CONCESSIONE	DIRITTI SEGRETERIA	SPESE REGISTRAZIONE	TOTALE
A MQ. 516,46	17,56	129,11	663,13
MQ.3 1.549,37	37,18	129,11	1.715,66

ESTUMULAZIONI – ESUMAZIONI DI TIPO STRAORDINARIO: € 198,84

DEPOSITO PROVVISORIO:

· ANNUALE € 179,73
· MENSILE € 14,98

S.RC/Regolamenti/cimiterocom.le/regolamento2002